



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice PADUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2016

Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di diritto al rimborso in favore di lavoratori dipendenti

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2015), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, ha stabilito che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (la legge finanziaria 2003), hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento europeo, al rimborso di quanto indebitamente versato, purché abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La norma della legge di stabilità 2015, quindi, ha anche definito quale termine per la presentazione dell'istanza di rimborso due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (ovvero entro il 1° marzo 2010) ed ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Con l'esatta individuazione, compiuta dalle legge, dei termini entro cui è calcolata la validità dell'istanza di rimborso, il legislatore ha chiarito un aspetto che in sede giurisdizionale aveva trovato differenti interpretazioni: la sentenza n. 10241 della Corte di cassazione del 2 maggio 2013 aveva confermato l'orientamento dell'ordinanza n. 9577 del 12 giugno dell'anno precedente, e in

egual misura la sentenza n. 471-1-13 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa, ponendosi in controtendenza, invece, con la sentenza della Suprema corte del 20 dicembre 2012.

La sentenza n. 20641 del 2007 della Corte di cassazione ha stabilito che il beneficio fiscale derivante dalla norma della legge finanziaria per il 2003 potesse essere realizzato attraverso il pagamento del 10 per cento del dovuto, da parte di chi non avesse assolti ai propri oneri tributari, oppure il rimborso del 90 per cento di quanto versato, in favore dei contribuenti che, al contrario, avessero regolarmente rispettato i suddetti obblighi.

Peraltro, prima dell'entrata in vigore della norma della legge n. 190 del 2014, la direttiva n. 1 del 2013 dell'Agenzia delle entrate aveva riconosciuto la spettanza, dei rimborsi, prendendo atto del consolidato indirizzo della giurisprudenza in materia, fermo restando il divieto per quelli esercenti attività d'impresa imposto dalla decisione (C(2012) 7128 final) della Commissione europea, del 17 ottobre 2012. Al riguardo è poi intervenuta definitivamente la decisione (C(2015) 5549 final) della Commissione, del 14 agosto 2015, come anche ricordato dal Governo in risposta all'atto di sindacato ispettivo 5-07901 il 25 febbraio 2016 in Commissione Finanze alla Camera dei deputati.

Peraltro, nella risposta all'atto di sindacato ispettivo 5-06331 del 9 settembre 2015 in Commissione Finanze alla Camera dei deputati, il Governo aveva evidenziato come la novella legislativa della legge n. 190 del 2014 avesse dato luogo ad incertezze interpretative le quali hanno inciso sulla lavorazione delle richieste avanzate dai contribuenti, relative all'immediata operatività della norma in questione (circostanza poi chiarita dallo stesso Governo in rela-

zione alla non necessità di predisposizione di decreti *ad hoc* per l'assegnazione dei fondi), alla non rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti e all'esclusione dal diritto al rimborso per chi esercita attività d'impresa.

Nel particolare, secondo un'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate sulla non rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori subordinati (risoluzioni 23/E del 2005 e 247/E del 2008), l'amministrazione fiscale ha ritenuto che il regime agevolativo potesse farsi valere esclusivamente nei confronti del sostituto d'imposta, il datore di lavoro, e non di quelli del sostituto, il lavoratore subordinato, secondo un'interpretazione letterale dell'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

È indubbio, però, come tale suddetta interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, convalidata in seguito dall'esecutivo, sia estremamente restrittiva e avversa alla situazione giuridica soggettiva per la quale ai lavoratori dipendenti dovrebbe essere riconosciuto, in ogni caso, il diritto al rimborso di somme indebitamente versate all'erario: nella sostanza si contraddice lo spirito e la *ratio* della norma inserita al comma 665 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, che intendeva essere il più favorevole possibile proprio per tutti coloro i quali avessero adempiuto ai propri obblighi tributari, sanando una situazione di iniquità venutasi a creare tra i contribuenti.

A sostegno di tale tesi basti semplicemente constatare, per smentire quella supportata più volte dall'amministrazione finanziaria, come l'ammontare della tassazione imposta si basi sul reddito prodotto dal lavoro dipendente, essendo il regime sostitutivo un mero strumento per il versamento dei tributi dovuti.

D'altra parte, se si accogliesse la versione dell'Agenzia delle entrate, si ammetterebbe implicitamente che le disposizioni della finanziaria per il 2003 relative al beneficio

escludessero a priori, dal novero dei beneficiari, i lavoratori subordinati, come se essi, a differenza delle imprese, non avessero subito danni degli eventi sismici, con conseguenti dubbi circa la congruenza della norma con l'articolo 3 della Costituzione.

Il comma 665 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 ha inevitabilmente creato una legittima aspettativa in tutti quei cittadini che hanno pagato tasse definite in eccesso in seguito alle disposizioni sui benefici fiscali, i quali, attualmente, si trovano disorientati dall'atteggiamento di ostruzione che non permette loro di esercitare un diritto riconosciuto dalla legge. Infatti, fino ad ora, i rimborsi erogati dall'Agenzia delle entrate in materia sono stati riconosciuti solamente a chi è giunto ad avere una sentenza favorevole passata in giudicato.

In definitiva: *a)* disponendo la norma stessa della legge n. 190 del 2014 l'esclusione dal beneficio di coloro i quali svolgono attività d'impresa, che non può applicarsi in quanto aiuto di stato indebito secondo l'ordinamento comunitario, *b)* essendo ulteriormente accreditata l'interpretazione restrittiva fornita dall'Agenzia delle entrate che non riconosce il diritto al rimborso per i lavoratori subordinati, *c)* avendo, finora, ottenuto tale rimborso solamente coloro che si sono visti dar ragione da un giudice in via definitiva, l'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, risulta totalmente inapplicato.

Per tali ragioni il presente disegno di legge, che si compone di un solo articolo di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce che il diritto al rimborso previsto dalla suddetta disposizione, fermi restando gli importi stabiliti dalla legge, debba applicarsi anche nei confronti dei contribuenti con reddito da lavoro dipendente, ovvero non solo dei sostituti di imposta, come sostenuto dall'Agenzia delle entrate, ma anche dei sostituiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fermo restando l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo dell'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.190, il medesimo comma si interpreta nel senso che il diritto al rimborso si applica anche nei confronti dei contribuenti con reddito da lavoro dipendente, ovvero alla posizione dei sostituiti d'imposta.